REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 925/2009 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 287/2009 [2] («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia depositata da Eurométaux («il denunziante») per conto dei produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale di fogli d'alluminio.

(3) Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

1.2. Fase successiva del procedimento

(4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(5) Successivamente all'istituzione delle misure antidumping provvisorie la Commissione ha continuato l'inchiesta sugli aspetti legati al dumping, al pregiudizio e all'interesse della Comunità e ha proseguito la sua analisi e le visite destinate a verificare le informazioni contenute nel questionario fornite da alcuni produttori esportatori e da alcuni produttori comunitari.

(6) Sono state effettuate altre cinque visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori comunitari:

— Novelis UK Limited, Bridgnorth, Regno Unito,

— Novelis Luxembourg, Dudelange, Granducato di Lussemburgo,

— Novelis Foil France S.A.S., Rugles, Francia,

— Grupa Kęty SA, Kęty, Polonia,

— Hydro Aluminium Inasa, SA, Irurtzun, Spagna.

(7) Una visita supplementare è stata effettuata presso la sede della seguente società collegata con i produttori esportatori:

— Alcoa Transformación de Productos, S.L., Alicante, Spagna.

(8) Tre visite supplementari sono state effettuate presso le sedi dei seguenti produttori esportatori:

— Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd., Shanghai e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd., Hebei,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
[2] GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 17.